



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILO DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it
Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cpm070003@istruzione.it – pec: cpm070003@pec.istruzione.it

Alle famiglie e agli studenti
ALBO

OGGETTO:

Validità anno scolastico deroghe requisiti A.S.2021/22 in base all'art.2 c.1 dell'OM n.53 del 3 marzo 2021

Vista la delibera N°10-2 -21 del collegio docente del 15 settembre 2021

Il Dirigente Scolastico dispone che :

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. L'istituzione scolastica può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Si rendono note le deroghe:

- Motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza ;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
- Disabilità riconosciuta (alunni in possesso di certificazione L 104 o DPCM 185/2006);
- Assenze di qualsiasi natura collegabili all'emergenza Covid
- Problemi dovuti a situazioni socio/ culturali e/o economico sociali particolari che valuterà il consiglio di classe (per es. provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, rientri inderogabili al paese di origine, lutti, alunni nomadi,....)

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Per quanto concerne i requisiti, l'articolo 2, comma 1, dell'OM n. 53 del 3 marzo 2021 dispone che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di II grado A.S. 2021/22, in qualità di candidati interni:

gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annina Carnevale